

Decreto Legislativo 16 Luglio 2012 n. 109.

L'articolo 5 del Dlgs n. 109 introduce disposizioni che consentono la sanatoria dei lavoratori stranieri assunti irregolarmente.

Si tratta di una nuova finestra di «emersione da lavoro irregolare» (v. precedente D.L. n. 78 del 2009, e relativa Legge di conversione n. 102 del 009, su Colf e Badanti).

Esso oggi: 1) permette di sanare la posizione di quei lavoratori stranieri che, presenti ininterrottamente dal 31 Dicembre 2011 sul territorio nazionale in modo clandestino, siano stati assunti "in nero"; 2) consente la regolarizzazione di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro (non solo le cosiddette Badanti o delle cosiddette Colf).

L'unica limitazione oggi prevista è che i rapporti di lavoro oggetto di emersione dovranno necessariamente essere a tempo pieno (solo i rapporti delle "badanti" e delle "colf" potranno essere oggetto di regolarizzazione anche se a tempo parziale).

La dichiarazione di emersione potrà essere presentata dai datori di lavoro che, alla data del 9 Agosto 2012, occupano alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi un lavoratore straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale.

Il datore di lavoro può essere di cittadinanza italiana o di altro Paese CE.

Può anche trattarsi di uno straniero extracomunitario purché, però, in possesso del titolo di soggiorno di cui all'articolo 9 del D.Lgs.vo n. 286/98 (il c.d. «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo»).

La domanda di sanatoria, comunque, non potrà essere presentata: 1) dai datori di lavoro che risultino condannati per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; 2) dai datori di lavoro che risultino condannati per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; 3) da quei datori di lavoro i quali sono già stati condannati penalmente per aver assunto alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno; 4) dai datori di lavoro che abbiano già ottenuto, in precedenza, un nulla osta per l'assunzione di un lavoratore straniero e non abbiano poi perfezionato la conclusione del contratto di soggiorno con quest'ultimo.

Il limite di reddito che il datore di lavoro deve possedere, al fine di essere ammesso alla sanatoria, sarà individuato con apposito decreto del ministro dell'Interno.

Quanto ai lavoratori, restano esclusi dalla sanatoria: 1) gli stranieri già espulsi ai sensi del testo unico sull'immigrazione; 2) quelli che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; 3) quelli che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del c.p.p. (si tratta di reati di particolare gravità, per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza).

Per chi sia stato condannato per i reati di cui all'articolo 381 c.p.p. sarà necessaria, invece, di volta in volta, una valutazione di pericolosità sociale da parte dell'amministrazione procedente.

Potranno ottenere la regolarizzazione solo i lavoratori stranieri che siano presenti sul territorio nazionale, in modo ininterrotto, almeno dal 31 Dicembre 2011.

La presenza in Italia a partire da tale data dovrà essere desumibile in base a «documentazione proveniente da organismi pubblici»

Il procedimento amministrativo preordinato alla concessione della sanatoria si attiverà su domanda del datore di lavoro e sarà affidato allo Sportello Unico per l'Immigrazione, struttura presente presso tutte le Prefetture.

La domanda potrà essere presentata tra il 15 Settembre e il 15 Ottobre prossimi, secondo modalità che verranno precisate da apposito decreto interministeriale.

All'atto della domanda è previsto il versamento di un "contributo forfettario" pari ad Euro 1.000 per ciascun lavoratore da sanare (importo, peraltro, non deducibile ai fini Irpef).

Eseguite alcune verifiche preliminari, lo Sportello Unico convocherà le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per il successivo rilascio, al lavoratore, del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La mancata presentazione delle parti, a seguito della convocazione, costituisce causa di inammissibilità della procedura di emersione.

Se la procedura si conclude positivamente, il lavoratore straniero risulterà regolarizzato a tutti gli effetti e gli verrà rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il datore di lavoro sarà tenuto alla regolarizzazione delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

Le procedure per violazioni penali e amministrative nella materia dell'immigrazione sono "sospese" durante l'*iter* del procedimento di sanatoria (comma 6) e i relativi illeciti saranno da considerarsi "estinti" all'esito positivo della sanatoria.